

GILI - STAGNO & PARTNERS

“COMMERCIALISTI ASSOCIATI”

DAVIDE GILI
ANDREA SIGNORINI
GENNARO STAGNO

PIAZZALE L. CADORNA, 13 - 20123 MILANO

TEL. +39 02 86.99.56.57 FAX +39 02 89.09.55.80

e-mail info@gilistagnopartners.it

www.gilistagnopartners.it

Nostra Circolare Informativa N. 1 / 2018

**A tutti i clienti
Loro sedi
Reparto Amministrativo**

Milano, li 15 Gennaio 2018

Oggetto: D.L. 50/2017 conv. L. 21.06.2017 n. 96 – Novità in merito alla detrazione IVA

PREMESSA

Cari Clienti,

Avevamo a malincuore preannunciato questo provvedimento a fine 2017.

Non nascondiamo che abbiamo sperato fino all'ultimo in un regalo di Natale o della Befana, da parte del Legislatore, che avesse riportato le regole sulla detrazione a quelle in vigore ante D.L. 50/2017.

Non siamo stati accontentati.

Prepariamoci quindi, salvo gradite sorprese di un ritorno al passato dell'ultimo minuto, ad attuare questo più complesso e antipatico sistema di detrazione che non pochi problemi, a parere di chi scrive, porterà al nostro già martoriato sistema economico.

Buon 2018. Buona lettura e che Dio ce la mandi buona.

INTRODUZIONE

I soggetti Iva, a seguito delle novità introdotte dall'art. 2 del D.L. 50/2017, dovranno confrontarsi con una serie di complicazioni per la gestione della detrazione Iva delle fatture di acquisto emesse nell'anno 2017.

Infatti, il termine ultimo entro il quale sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti è rappresentato dalla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al periodo in cui l'operazione è stata effettuata.

Ad esempio, per le fatture emesse a dicembre 2017, il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti può essere esercitato entro il 30.04.2018 (data di presentazione della dichiarazione IVA annuale) e non oltre.

Tuttavia, per evitare inconvenienti è necessario che i contribuenti mensili possano disporre di tutte le fatture di acquisto datate 2017 entro il termine del 16.01.2018, per poterle includere nella liquidazione Iva del mese di dicembre (2017).

Qualora ricevano fatture oltre tale data, la relativa Iva sugli acquisti confluirà nella dichiarazione Iva da presentare entro il 30.04.2018. I contribuenti trimestrali, invece, hanno più tempo per registrare le fatture 2017 pervenute nel 2018, effettuando la liquidazione annuale entro il 16.03.2018.

DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI DAL 2017

L'art. 2 D.L. 50/2017, in vigore dal 24.04.2017, prevede una **sensibile riduzione** dell'arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto di beni e servizi (art. 19 comma 1 D.P.R. 633/1972).

La novità legislativa impone, infatti, la detraibilità delle fatture ricevute al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di esigibilità dell'imposta e con riferimento al medesimo anno.

Il decreto legge è intervenuto, altresì, sull'art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri Iva delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le novità si applicano per le fatture e bollette doganali emesse dal 1.01.2017.

Per le fatture di acquisto emesse prima del 1.01.2017 l'Iva continua a essere detratta entro la dichiarazione Iva annuale relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

NUOVO TERMINE TERMINE PER DETRAZIONE IVA ACQUISTI – Art. 19 comma 1 D.P.R. 633/1972

Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (per il fornitore), ossia **quando l'operazione si considera "effettuata" ai fini Iva:**

Per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione, o (se anteriore) al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);

Per le prestazioni di servizi, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato), o (se anteriore) al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (per il 2017 la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva è prevista per il 30.04.2018).

NUOVO TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO – Art. 25 comma 1 D.P.R. 633/1972

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e deve annotarle in apposito registro:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Formuliamo adesso un semplice esempio per una miglior comprensione.

Un'impresa acquista beni con consegna a dicembre 2017 (anno di effettuazione dell'operazione).

- La fattura, **emessa** a dicembre **2017**, è **ricevuta** a gennaio **2018**.
- La detrazione Iva può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l'anno **2017** (entro il 30.04.2018).

Se la fattura datata 2017 arriva dopo il 30.04.2018 l'Iva non potrà più essere detratta.

NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUIZIONE RIFERITE A FATTURE EMESSE DAL 01.01.2017

Il termine per effettuare l'emissione di note di variazione Iva in diminuzione (c.d. note di credito, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972) è strettamente connesso al termine per effettuare la detrazione Iva.

Infatti, dal momento che il cedente/prestatore, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 26, c. 2 del D.P.R. 633/1972, ha il diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25, ne discende che il recupero dell'imposta precedentemente addebitata al cessionario/committente soggiace (nella versione precedente dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972) al termine biennale di decadenza (al riguardo si vedano R.M. 18.03.2002, n. 89/E; R.M. 16.05.2008, n. 195/E; R.M. 21.07.2008, n. 307/E; R.M. 21.11.2008, n. 449/E).

A seguito del nuovo termine di detrazione Iva annuale ne consegue che vi sarà una **drastica riduzione dei termini per operare la detrazione Iva in presenza di note di variazione** Iva. Infatti, il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione, per le fatture emesse dal 1.01.2017, è stato ridotto alla dichiarazione relativa all'anno nel quale è sorto il diritto.

Per le note di variazione Iva riferite all'anno 2017 il termine ultimo per procedere alla detrazione è rappresentato dal 30.04.2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2017).

ASPETTI OPERATIVI PER LE FATTURE DI ACQUISTO 2017 RICEVUTE DOPO IL 16.01.2018

Le fatture relative alle operazioni 2017, ricevute dopo il 16.01.2018, dovranno essere escluse dalla liquidazione Iva del mese di registrazione nel 2018.

A tale scopo appare possibile l'utilizzo di un registro Iva sezionale, oppure, in alternativa, si potranno registrare le fatture di competenza del 2017 nell'ambito delle registrazioni mensili relative al mese di ricevimento (2018), adottando apposite casuali contabili che escludano i relativi importi dalle liquidazioni mensili, inserendoli nella dichiarazione Iva nella quale si esercita il diritto alla detrazione (2017).

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

GILI - STAGNO & PARTNERS

